

# Modello 231

di

## Trans Tunisian Pipeline Company S.p.A.

*Ultimo aggiornamento: 06/03/2024*

#### Trans Tunisian Pipeline Company SpA

Sede Legale in San Donato Milanese  
Capitale Sociale Euro 1.098.000 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi  
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03683100964  
R.E.A. Milano n. 1700773

Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di SeaCorridor Srl

[ttpc.eni.com](http://ttpc.eni.com)

#### Tunisian Branch

Centre Urbain Nord, Rue Abdelwaheb Jilani  
1080 Tunis, Tunisie - B.P. 450

Tel. +216 70 749 122 Fax +216 70 749 246

R.C. Tunisie n° B0144362004

## INDICE

CAPITOLO 1 .....	4
MODELLO 231 .....	4
1.1. Premessa.....	4
1.2. Adozione, attuazione ed aggiornamento del Modello 231 di Trans Tunisian Pipeline Company S.p.A.....	4
1.3. TTPC e il suo modello di Business .....	5
CAPITOLO 2 .....	6
METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI .....	6
2.1. Analisi dei rischi e sistema di controllo interno.....	6
2.2. Struttura dei presidi di controllo .....	7
2.3. Standard generali di trasparenza.....	7
2.4. Parte Speciale del Modello 231 .....	8
CAPITOLO 3 .....	9
L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	9
3.1. Organismo di Vigilanza di Trans Tunisian Pipeline Company S.p.A. ....	9
3.1.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....	9
3.1.2. Composizione e nomina.....	9
3.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	11
<b>3.3. Funzionamento e poteri</b> .....	11
<b>3.4. Flussi informativi</b> .....	12
3.4.1. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario.....	12
3.4.2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informative obbligatorie.....	12
<b>3.5. Raccolta e conservazione delle informazioni</b> .....	12
CAPITOLO 4 .....	13
DESTINATARI ED ESTENSIONE DEL MODELLO 231 .....	13
4.1. Premessa.....	13



A SeaCorridor Company

Trans Tunisian  
Pipeline Company

4.2.	Destinatari del Modello 231 .....	13
4.3.	Attività di formazione e comunicazione .....	13
4.3.1.	Comunicazione ai componenti degli organi sociali .....	13
4.3.2.	Formazione e comunicazione ai dirigenti ed ai responsabili di unità.....	13
4.3.3.	Formazione e comunicazione per quadri e impiegati (non responsabili di unità).....	14
4.4.	Comunicazione a terzi e al mercato.....	14
CAPITOLO 5 .....		15
SISTEMA DISCIPLINARE .....		15
5.1.	Funzione del sistema disciplinare .....	15
5.2.	Violazione del Modello 231 e segnalazioni.....	15
5.3.	Misure nei confronti di quadri e impiegati .....	16
5.4.	Misure nei confronti dei dirigenti .....	17
5.5.	Misure nei confronti degli Amministratori .....	17
5.6.	Misure nei confronti dei Sindaci .....	17

## CAPITOLO 1

### MODELLO 231

#### 1.1. Premessa

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il “**Modello 231**”) è adottato da Trans Tunisian Pipeline Company S.p.A. (di seguito, anche, “TTPC” o la “**Società**”), al fine di prevenire la commissione - nell’interesse o a vantaggio della stessa - di taluni reati<sup>1</sup>, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione).

In particolare, il Modello 231 è adottato anche in funzione di esimente ai sensi della disciplina italiana della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*” contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “**d.lgs. n. 231 del 2001**”), il quale prevede che le società possano adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. I principi ispiratori del Modello 231 possono essere rinvenuti nelle linee guida predisposte da Confindustria.

#### 1.2. Adozione, attuazione ed aggiornamento del Modello 231 di Trans Tunisian Pipeline Company S.p.A.

Nell’adunanza del 28 luglio 2005 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’adozione per la prima volta di un proprio Modello 231. In una logica di miglioramento continuo e all’esito di specifici progetti, il Modello 231 è soggetto ad aggiornamenti che tengono conto:

- delle novità legislative circa l’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001;
- dei cambiamenti organizzativi aziendali della Società;
- dell’evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- delle considerazioni derivanti dall’applicazione del Modello 231, ivi comprese le esperienze provenienti dal contenzioso penale;
- degli esiti delle attività di vigilanza e delle risultanze delle attività di audit interno.

Il Modello 231 della Società è costituito dalla presente Parte Generale e dal documento “*Attività Sensibili e standard di controllo specifici del Modello 231*” (di seguito, anche, “**Parte Speciale**”) di cui

---

<sup>1</sup> Il Modello 231 è finalizzato a prevenire i c.d. «reati-presupposto», ossia illeciti la cui commissione è rilevante ai fini della punibilità diretta dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e delle leggi ad esso collegate.



A SeaCorridor Company

Trans Tunisian  
Pipeline Company

al paragrafo 2.4, che detta i presidi di controllo che devono essere declinati negli strumenti normativi aziendali.

Il compito di disporre l'attuazione e l'aggiornamento del Modello 231 è attribuito al Presidente e Amministratore Delegato che si attiva anche a seguito della ricezione di indicazioni in tal senso (i.e., di comunicazioni idonee a determinare l'opportunità di aggiornamento del Modello 231) provenienti dall'Organismo di Vigilanza nonché in presenza di ogni fatto che determini l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello 231.

Le modifiche e/o integrazioni della Parte Generale relative a: (i) metodologia e analisi dei rischi; (ii) Organismo di Vigilanza; (iii) sistema disciplinare e sanzionatorio e (iv) regole per l'aggiornamento del Modello 231, sono approvate su proposta del Presidente e Amministratore Delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa informativa al Collegio Sindacale.

### **1.3. TTPC e il suo modello di Business**

Trans Tunisian Pipeline Company è la Società interamente controllata da SeaCorridor S.r.l. (di seguito, anche, "SeaCorridor"), con l'obiettivo di erogare il servizio di trasporto ai clienti che intendono veicolare attraverso la Tunisia il gas di origine algerina.

La Società è stata costituita al fine di finanziare la costruzione del tratto tunisino del sistema di trasporto che collega le riserve di gas naturale dell'Algeria all'Italia. Il gasdotto TTPC è entrato in esercizio nel 1983. Nel 1994 è stato completato il primo significativo potenziamento del gasdotto transtunisino, attraverso la posa di una seconda linea e l'adeguamento del sistema di compressione.

L'attraversamento della Tunisia è stato realizzato, sia nel caso della prima linea sia nel caso della seconda, a seguito di accordi stipulati tra Eni e lo Stato tunisino, sottoscritti rispettivamente il 25 ottobre 1977 ed il 6 marzo 1991. A seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale, tali accordi sono divenuti legge dello Stato tunisino.

Nell'ambito dei sopra menzionati accordi, che prevedono la facoltà di TTPC di procedere ad interventi atti ad aumentare la capacità del sistema di trasporto, nel corso del 2008 TTPC ha realizzato un secondo potenziamento del gasdotto transtunisino, potenziando il sistema di compressione già presente e costruendo due nuove centrali di compressione.

Un nuovo accordo è stato concluso, ed è quello tuttora vigente, nel luglio 2019.

Presso gli uffici di San Donato Milanese risiedono le funzioni Commerciali (stipula e gestione dei contratti di trasporto) e Amministrazione Finanza e Controllo, mentre il servizio di Dispacciamento Commerciale (gestione programmi gas dei clienti è erogato dalla TTPC Tunisian Branch, la cui sede è Tunisi.

## CAPITOLO 2

### METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

#### 2.1. Analisi dei rischi e sistema di controllo interno

L'individuazione delle attività aziendali ove può essere presente il rischio di commissione di reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, le “**Attività Sensibili**”) è effettuata mediante l'analisi puntuale dei processi aziendali e delle possibili modalità commissive riconducibili alle fattispecie di reato-presupposto rilevanti per la Società.

Per ciascuna Attività Sensibile sono identificate, oltre al referente del singolo processo aziendale (“**Key Officer**”)<sup>2</sup>, le modalità operative e gestionali esistenti nonché gli elementi di controllo in essere.

È quindi effettuata un'analisi comparativa tra il sistema di controllo interno esistente e i principi e i contenuti del Modello 231 (in particolare i presidi di controllo).

Secondo il documento emanato dal *Committee of Sponsoring Organizations* (CoSO) sotto il titolo di *Internal Control-Integrated Framework*<sup>3</sup>, il sistema di controllo interno può essere definito come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti predisposti dalla direzione per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza delle operazioni aziendali, affidabilità delle informazioni finanziarie, rispetto delle leggi e dei regolamenti e salvaguardia dei beni aziendali.

Le componenti del sistema di controllo interno, sulla base del CoSO Report, *Internal Control – Integrated Framework*, sono:

#### Ambiente di controllo:

Riflette gli atteggiamenti e le azioni del “*Top Management*” con riferimento al controllo interno nell'ambito dell'organizzazione. L'ambiente di controllo include i seguenti elementi:

- integrità e valori etici;
- filosofia e stile gestionale del *Management*;
- struttura organizzativa;
- attribuzione di autorità e responsabilità;
- politiche e pratiche del personale;
- competenze del personale.

---

<sup>2</sup> Con il termine “Key officer” si intende il soggetto che, in funzione delle responsabilità ad esso assegnate, è parte del processo riconducibile ad una Attività Sensibile e, in tale qualità, dispone delle migliori informazioni utili ai fini della valutazione del sistema di controllo interno ad esso inerente, con particolare riferimento (i) alle modalità operative di gestione del processo e (ii) alle norme interne e agli strumenti normativi ed organizzativi che lo governano.

<sup>3</sup> Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992), *Internal Control Integrated Framework*, AICPA, [www.coso.org](http://www.coso.org).

Valutazione dei rischi (Risk Assessment):

Definizione di processi di identificazione e gestione dei rischi più rilevanti che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Informazione e comunicazione:

Definizione di un sistema informativo (sistema informatico, flusso di *reporting*, sistema di indicatori per processo/attività) che permetta sia ai vertici della società che al personale operativo di effettuare i compiti a loro assegnati.

Attività di controllo:

Definizione di normative aziendali che assicurino una gestione strutturata dei rischi e dei processi aziendali e che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Monitoraggio:

È il processo che verifica nel tempo la qualità e i risultati dei controlli interni.

Le componenti succitate del sistema di controllo interno sono prese a riferimento per l'analisi del rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001.

In particolare l'attività di analisi è focalizzata a: (i) individuare le Attività Sensibili in essere nella Società nel cui ambito può potenzialmente presentarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 e le cui potenziali modalità di commissione siano state preliminarmente identificate, (ii) rilevare gli standard di controllo idonei a prevenirne la commissione.

Obiettivo dell'attività è assicurare il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di attività aziendali a rischio rilevanti anche ai fini delle attività di vigilanza.

## **2.2. Struttura dei presidi di controllo**

I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 sono strutturati su due livelli di controllo:

- 1) standard generali di trasparenza delle attività, che devono essere sempre presenti in tutte le Attività Sensibili prese in considerazione dal Modello 231;
- 2) standard di controllo specifici, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili e che devono essere contenuti negli strumenti normativi aziendali di riferimento. Tali strumenti riportano l'indicazione, tra le normative di riferimento, del Modello 231.

## **2.3. Standard generali di trasparenza**

Gli standard generali di trasparenza delle Attività Sensibili ai sensi del Modello 231 sono:

- a) **Segregazione delle attività:** deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi

controlla e chi autorizza<sup>4</sup>;

- b) **Norme:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni idonee anche a garantire che l'attribuzione dei predetti poteri avvenga in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate;
- d) **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Gli standard generali di trasparenza sono recepiti dalle funzioni competenti nell'ambito degli strumenti normativi interni riferibili alle Attività Sensibili. Tali strumenti normativi sono comunicati e diffusi dalle funzioni competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili e vincolano il *management* e i dipendenti, se presenti, della Società alla loro osservanza.

#### **2.4. Parte Speciale del Modello 231**

La Parte Speciale del Modello 231 è approvata la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e Amministratore Delegato.

L'aggiornamento della Parte Speciale del Modello 231 viene approvata dal Presidente e Amministratore Delegato.

La Parte Speciale prevede disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili e dei relativi presidi di controllo adottati dalla Società, tenuto conto di tutti gli elementi utili alla migliore caratterizzazione dei presidi di controllo alla luce delle proprie specificità organizzative e di *business*.

Tale documento: (i) è custodito presso l'Organismo di Vigilanza, (ii) è comunicato dall'Organismo di Vigilanza ai primi riporti del Presidente e Amministratore Delegato. Gli standard di controllo specifici sono recepiti dalle funzioni competenti negli strumenti normativi interni riferibili alle Attività Sensibili. L'Organismo di Vigilanza della Società ne promuove inoltre la conoscenza e diffusione alle strutture ed organismi interessati, anche a mezzo di strumenti normativi interni.

Gli strumenti che compongono il sistema normativo aziendale sono diffusi dalle funzioni aziendali competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili e vincolano il *management* e i

---

<sup>4</sup> È attribuita allo standard la seguente qualificazione:

- il principio della segregazione deve sussistere considerando l'Attività Sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza;
- la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati, complessi e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte.





A SeaCorridor Company

dipendenti della Società, se presenti, alla loro osservanza.

Trans Tunisian  
Pipeline Company

### CAPITOLO 3

#### L'ORGANISMO DI VIGILANZA

##### **3.1. Organismo di Vigilanza di Trans Tunisian Pipeline Company S.p.A.**

###### **3.1.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza della Società (di seguito, l'“Organismo di Vigilanza”) definisce e svolge le attività di competenza ed è dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231 del 2001 di “autonomi poteri di iniziativa e controllo”. L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dal posizionamento riconosciuto nel contesto della struttura organizzativa aziendale e dai necessari requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dell'Organismo, nonché dalle linee di riporto verso il vertice aziendale ad esso attribuite.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, può avvalersi di risorse della Società, nonché, ove necessario, di risorse specialistiche esterne e/o di società specializzate incaricate sulla base di specifici accordi.

###### **3.1.2. Composizione e nomina**

L'Organismo di Vigilanza è collegiale ed è costituito da tre componenti esterni.

Composizione, modifiche e/o integrazioni dell'Organismo di Vigilanza sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, su proposta del Presidente e Amministratore Delegato.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è di tre anni. L'Organismo potrà essere confermato nell'incarico per non più di tre mandati consecutivi.

L'Organismo di Vigilanza continuerà a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- (i) i conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con una società da questa direttamente o indirettamente controllata, che ne compromettano l'indipendenza;
- (ii) la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su una società da questa direttamente o indirettamente controllata;

- (iii) la sottoposizione a procedure concorsuali (intendendosi a tal fine lo svolgimento delle funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, fino ai tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate) e il ricorrere delle altre circostanze indicate all'articolo 2382 del codice civile;
- (iv) il rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- (v) il provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001;
- (vi) la condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- (vii) le relazioni di parentela, coniugio, convivenza o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione della Società o di una società da questa direttamente o indirettamente controllata, nonché con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione.

Non possono, inoltre, ricoprire il ruolo di componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza e, qualora nominati, decadono dall'incarico, coloro che sono legati alla Società o ad una società da questa direttamente o indirettamente controllata, ovvero agli amministratori delle predette Società così come al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori delle medesime società, da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di qualsiasi componente dell'Organismo di Vigilanza, questi dovrà darne notizia immediata mediante comunicazione scritta al Presidente e Amministratore Delegato, per la formulazione della proposta di sostituzione, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente paragrafo.

Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà disporre la sospensione o la revoca dall'incarico dell'Organismo di Vigilanza in caso di:

- a) omessa o insufficiente vigilanza attestata - anche in via incidentale - in una sentenza di condanna (anche non passata in giudicato) emessa da un Giudice penale ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 a carico della Società o di un altro ente in cui esso rivesta, o abbia rivestito, la carica di organismo di vigilanza, ovvero attestata, anche in via incidentale, in un provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) emesso nei confronti della Società;
- b) grave inadempimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

### **3.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- (i) vigilanza sull'effettività del Modello 231 e monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231;
- (ii) disamina dell'adeguatezza del Modello 231, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire comportamenti illeciti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001;
- (iii) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231;
- (iv) promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello 231;
- (v) approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito, il "**Programma di Vigilanza**"), in coerenza con i principi e i contenuti del Modello 231 e con il piano di verifiche e controlli al sistema di controllo interno; coordinamento dell'attuazione del Programma di Vigilanza e dell'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati; esame delle risultanze delle attività effettuate e della relativa reportistica; elaborazione di direttive per le funzioni aziendali;
- (vi) cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali;
- (vii) ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

### **3.3. Funzionamento e poteri**

L'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento che disciplina lo svolgimento delle proprie attività, in coerenza con quanto previsto nel Modello 231.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le proprie attività di indagine, analisi e controllo svolte direttamente o per il tramite di altre funzioni aziendali interne.

L'Organismo di Vigilanza, per l'esecuzione delle attività di vigilanza, ove necessario, può ricorrere al supporto esterno: (i) della funzione Internal Audit e/o (ii) di professionisti e/o di società specializzate incaricate dalla Società.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può organizzare incontri, anche in via periodica, con i responsabili delle funzioni aziendali della Società per essere informato su questioni, eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso e scambiare dati e valutazioni ad essi inerenti.

All'Organismo di Vigilanza è attribuita:

- la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere, anche per il tramite delle unità aziendali competenti, incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze

specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico;

- la disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di propria competenza. L'Organismo di Vigilanza annualmente comunica al Presidente e Amministratore Delegato la previsione delle spese che saranno sostenute nell'ambito delle proprie attività. A fronte di tale previsione, è definito un budget per le attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza. In caso di atti di importo superiore a quello definito nel relativo budget, la necessità è comunicata al Presidente e Amministratore Delegato della Società.

### **3.4 Flussi informativi**

#### **3.4.1. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le seguenti linee di riporto:

- (i) in via continuativa, nei confronti del Presidente e Amministratore Delegato, il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- (ii) semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; a tale proposito è predisposta una relazione semestrale relativa all'attività svolta, con evidenza dell'esito delle attività di vigilanza effettuate e delle eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti registratesi nel periodo; in tale occasione, sono organizzati incontri dedicati con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale per discutere dei temi trattati nella relazione e di eventuali ulteriori argomenti di comune interesse.

#### **3.4.2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informative obbligatorie**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Resta ferma la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di istituire in ogni momento, anche in via periodica, canali informativi dedicati alla trattazione di tematiche di rilievo con i responsabili delle competenti funzioni ed unità aziendali.

### **3.5. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione e rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

## CAPITOLO 4

### DESTINATARI ED ESTENSIONE DEL MODELLO 231

#### **4.1. Premessa**

È data ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura della Società, dei principi e dei contenuti del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza della Società monitora le iniziative volte a promuovere la comunicazione e la formazione sul Modello 231.

#### **4.2. Destinatari del Modello 231**

I principi e i contenuti del Modello 231 sono destinati ai componenti degli organi sociali, del *management* e ai dipendenti della Società, nonché a tutti gli eventuali collaboratori, consulenti, partner, fornitori e controparti in Italia e all'estero e, in generale, tutti i terzi che agiscono per conto della Società (di seguito, i "**Destinatari**").

La Parte Generale del Modello 231 è resa altresì disponibile a tutti gli utenti - anche non dipendenti di TTPC - tramite il sito internet ufficiale della Società.

#### **4.3. Attività di formazione e comunicazione**

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello 231. La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello 231 da parte del *management* e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato secondo posizione e ruolo, favorendo la partecipazione attiva degli stessi all'approfondimento dei suoi principi e contenuti.

##### **4.3.1. Comunicazione ai componenti degli organi sociali**

Con la delibera che dispone l'adozione del Modello 231 (e dei suoi relativi aggiornamenti), ciascun componente dell'organo sociale deliberante si impegna personalmente anche al rispetto delle previsioni contenute nel medesimo.

In caso di assenza del componente - anche per effetto di sostituzioni o rinnovi di cariche - questi sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti dello stesso. La dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

##### **4.3.2. Formazione e comunicazione ai dirigenti ed ai responsabili di unità**

L'adozione del Modello 231 e ogni suo eventuale aggiornamento sono comunicati dalle funzioni aziendali competenti a tutti i dirigenti (a ruolo e/o in servizio nella Società) e ai Responsabili di unità organizzative.

I principi e i contenuti del d.lgs. n. 231 del 2001 e del Modello 231 sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione mirati che possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di risorse

informatiche. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza monitora la programmazione e l'effettuazione dei corsi.

#### **4.3.3. Formazione e comunicazione per quadri e impiegati (non responsabili di unità)**

Il Modello 231 è affisso nelle bacheche aziendali e messo a disposizione di ciascun dipendente. Sono, inoltre, definite iniziative di formazione mirate che possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di risorse informatiche per quadri e impiegati (non responsabili di unità).

#### **4.4. Comunicazione a terzi e al mercato**

I principi e i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni contrattuali. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

Al riguardo, con strumento normativo aziendale sono standardizzate clausole che, a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, impegnano le controparti al rispetto delle leggi anticorruzione, del Codice Etico di SeaCorridor e del Modello 231 della Società e, prevedendo altresì appositi rimedi contrattuali (quali il diritto di risoluzione e/o la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto e/o clausole penali) per il caso di inadempimento.

L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola del relativo contratto. Al riguardo, con strumento normativo aziendale sono standardizzate clausole che, a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, impegnano le controparti al rispetto del Decreto 231, dei principi generali del Modello 231 e del Codice Etico, prevedendo altresì appositi rimedi contrattuali (quali il diritto di risoluzione e/o la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto e/o clausole penali) per il caso di inadempimento.

## CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE

### **5.1. Funzione del sistema disciplinare**

La definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del Modello 231 ha lo scopo di contribuire: (i) all'efficacia del Modello 231 stesso e (ii) all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

A tale proposito è predisposto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello 231, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione se presenti. L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello 231 e monitora, di concerto con il Responsabile HR, l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

### **5.2. Violazione del Modello 231 e segnalazioni**

A titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello 231:

- (i) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231, nell'espletamento delle Attività Sensibili o di attività ad esse connesse, ovvero l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che:
  - (a) espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001  
e/o
  - (b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001  
e/o
  - (c) tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001;
- (ii) con particolare riferimento alla normativa aziendale in materia di segnalazioni, anche anonime (*whistleblowing*):
  - (a) la messa in atto di azioni o comportamenti in violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
  - (b) l'adozione di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  - (c) l'effettuazione, in malafede o con grave negligenza, di segnalazioni che si rivelino infondate.

Si precisa che, in ogni caso, costituisce violazione del Modello 231 la mancata osservanza - nell'espletamento delle Attività Sensibili - degli strumenti normativi aziendali di riferimento nei quali sono recepiti i presidi di controllo enunciati nel documento *"Attività Sensibili e standard di controllo specifici del Modello 231"*.

Tutti i Destinatari del Modello 231 (come definiti al precedente paragrafo 4.2) sono tenuti a segnalare possibili condotte illegittime rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e violazioni di natura dolosa/fraudolenta del Modello 231, attraverso i canali previsti dalla Guideline *"Segnalazioni anche anonime ricevute da SeaCorridor e da società controllate"*.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

### **5.3. Misure nei confronti di quadri e impiegati**

Ad ogni notizia di violazione del Modello 231 comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, è dato impulso al processo volto all'accertamento di presunti comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti della Società ai sensi dei vigenti strumenti normativi interni:

- (i) nel caso in cui, in seguito all'accertamento delle mancanze ai sensi del contratto applicato, sia accertata la violazione del Modello 231, è individuata e irrogata, ai sensi dei predetti strumenti normativi, la sanzione disciplinare prevista dal contratto applicabile nei confronti dell'autore della condotta censurata dal Responsabile HR;
- (ii) la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto: dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa; del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari; del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare; della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001 - a seguito della condotta censurata; delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro del dipendente interessato, nonché quelle comunque derivanti dall'applicazione delle generali disposizioni di legge in materia di recesso (con o senza preavviso) dal contratto di lavoro.

Il Responsabile HR comunica l'irrogazione della sanzione, ovvero i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

Sono altresì rispettati tutti gli adempimenti procedurali di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

I rapporti di lavoro con i dipendenti che prestano la propria attività all'estero, anche a seguito di distacco, sono disciplinati, secondo le norme della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975,





A SeaCorridor Company

Trans Tunisian  
Pipeline Company

nell'ambito degli Stati contraenti, nonché, al di fuori di tale ambito, dalle disposizioni che si rendano nel caso specifico alternativamente applicabili.

#### **5.4. Misure nei confronti dei dirigenti**

Alla notizia di una violazione del Modello 231 comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la violazione del Modello 231 da parte di uno o più dirigenti, sia accertata ai sensi del precedente paragrafo 5.3. lett. (i), la Società adotta nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per contratto applicabile, tenuto conto dei criteri ex paragrafo 5.3. lett. (ii). Se la violazione del Modello 231 fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

#### **5.5. Misure nei confronti degli Amministratori**

L'Organismo di Vigilanza comunica al Collegio Sindacale e al Presidente e Amministratore Delegato, la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione.

#### **5.6. Misure nei confronti dei Sindaci**

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.